

Quali SANZIONI

La fauna selvatica, come tutti i beni dello Stato, quale ente collettivo, impersonale e astratto, non stimola mai cura e rispetto. Le sanzioni venatorie non sono spesso commisurate all'entità del reato

GIACOMO NICOLUCCI

Dal punto di vista sanzionatorio, mentre in altri Paesi si arrivava a contemplare la pena di morte, l'ordinamento giuridico italiano non sembra mai aver recato pene severe per i responsabili di atti di bracconaggio. Basti pensare che il regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, recante il "Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia", comminava soltanto pene pecuniarie e mai detentive. Soltanto se fatti di caccia illecita fossero stati commessi da agenti preposti alla vigilanza venatoria (o da commercianti di selvaggina) la pena pecuniaria poteva, a discrezione del giudice, essere raddoppiata ed accompagnata eventualmente dalla pena detentiva dell'arresto fino a due mesi. Peraltro, tali sanzioni pecuniarie, in quanto tali, erano suscettibili di oblazione, e cioè sottoponibili a quella forma di favore per cui l'immediato pagamento di un importo pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista comporta l'estinzione del reato (e quindi, di tutte le

sue conseguenze di carattere penale) e la mancata celebrazione del processo penale. Ciò, anche se l'oblazione non sempre poteva essere concessa. Non lo era per la condotta venatoria esercitata sui terreni in attualità di coltivazione o nelle ore notturne e, in particolare, quando la violazione fosse stata commessa da persone non in possesso di licenza o con "mezzi proibiti". Su quest'ultima indicazione si può disquisire a lungo, posto che la stessa legge consentiva sia l'uccellazione che, a certe condizioni, l'utilizzo di lacci, tagliole, trappole e bocconi avvelenati.

Il fatto in sé dell'apprensione di selvaggina, poi, non costituiva in alcun modo un illecito impossessamento, giacché ancora per i quarant'anni successivi la fauna selvatica verrà considerata *res nullius* (cosa di nessuno) e dunque *res occupatoria* (cioè suscettibile di acquisto in proprietà): l'art. 923 del codice civile a tutt'oggi enumera gli animali che formano oggetto di caccia e pesca fra le cose suscettibili di occupazione.

Soltanto con la legge 27 dicembre 1977 n. 968 per la prima volta la selvaggina è stata concepita come patrimonio indisponibile dello Stato (intendendosi così tacitamente abrogata la disposizione citata di cui all'art. 923 cod. civ.) e, dunque, non era possibile impossessarsene se non in forza di una specifica licenza (il termine giuridico corretto è: "concessione") governativa a pena di commettere il delitto di furto aggravato (chiamato "furto di selvaggina" o "furto venatorio").

L'orientamento giurisprudenziale sviluppatosi nel corso della vigenza della l. 968/1977, poi, nell'ipotesi di violazione delle regole previste per il legittimo esercizio dell'attività venatoria, ove si fosse conseguita la disponibilità



della fauna selvatica, ammetteva pacificamente il concorso fra il delitto di furto e le sanzioni amministrative (non più penali, quindi) per la violazione delle norme in materia di caccia. Potrebbe stupire ma la normativa del 1977 prevedeva solo banali sanzioni amministrative per la caccia illecita. E, probabilmente, al di là della corretta applicazione delle regole del diritto sulla proprietà pubblica, i giudici penali avevano inteso supplire alla grave e generale depenalizzazione operata dal legislatore con la trasformazione in sanzioni amministrative di quelle che in precedenza erano pene pecuniarie.

Con l'emanazione della legge 11 febbraio 1992 n. 157 sono state recuperate delle "sanzioni penali" per la violazione di alcune norme di disciplina venatoria, accanto ad altre "sanzioni am-

ministrative", comminate per altre meno rilevanti condotte illecite.

Un palese coordinamento normativo, tuttavia, ha escluso che nella ricorrenza delle fattispecie penalistiche espressamente previste per condotte venatorie illecite si possa contestare anche il furto di selvaggina. Oggi, tale ipotesi delittuosa (di furto aggravato) ricorre solo per coloro che s'impossessano di fauna selvatica non essendo cacciatori, non possedendo cioè un valido titolo concessorio per l'esercizio della caccia.

È d'obbligo, però, precisare che le sanzioni penali vigenti sono "alternative", nel senso che al giudice è consentito scegliere tra l'irrogare una pena detentiva o una pena pecuniaria. Tale alternatività (esclusa soltanto per chi "abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambec-

co, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo o per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive") consente tuttora il vantaggioso rimedio dell'oblazione. Inutile soggiungere, infine, che come per tutto il sistema sanzionatorio penale, la presenza di un massimo edittale (nei casi di bracconaggio, fino ad un anno di pena detentiva) ha solo un significato giuridico e mai applicativo. In pratica, il bracconiere, colto in flagranza di reato (cosa spesso difficile, se non grazie a notevoli sforzi delle autorità di vigilanza), sconta tutto sommato una quasi impunità.

Un'ultima considerazione non può non investire proprio la circostanza della "proprietà"

della fauna selvatica. Come tutti i beni dello Stato, quale ente collettivo impersonale e astratto, non vi è mai cura e rispetto e ciò vale per la selvaggina così come per le panchine di una stazione, i contenitori dei rifiuti, ecc. Questa mancanza di salvaguardia si nota chiaramente nella scarsità della tutela normativa, nell'esiguità delle sanzioni per il bracconaggio e nel disinteresse di tutte le istituzioni. Ben altro accade, invece, negli ordinamenti ove la fauna selvatica è considerata come risorsa ed è naturalmente di proprietà privata del titolare del fondo su cui vi insiste o in qualche modo legata ad una gestione che non è del tutto svincolata da una specifica identità territoriale. Una notazione di principio che consente di rovesciare il sistema di tutela dalla caccia illecita, nonché la valorizzazione della selvaggina come risorsa avente una specifica patrimonialità. ■